SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

11ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, previdenza sociale)

2° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE 1987

Presidenza del Presidente GIUGNI

INDICE

In sede deliberante

«Indennità di maternità per le lavoratrici autonome» **(116)**, d'iniziativa dei senatori Micolini ed altri

«Indennità di maternità per le lavoratrici autonome» **(367)**, d'iniziativa dei senatori Ferraguti ed altri

«Indennità di maternità per le lavoratrici autonome» **(633)**, d'iniziativa dei deputati Lobianco ed altri; Mancini Vincenzo ed altri; Montecchi ed altri; approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 1, 4, 5
ANGELONI *(DC)* 4
ANTONIAZZI *(PCI* 4
FOTI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 4
MICOLINI *(DC), relatore alla Commissione* 2
PERRICONE *(PRI)* 5
ZANELLA *(PSI)* 5

I lavori hanno inizio alle ore 11,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Indennità di maternità per le lavoratrici autonome» (116), d'iniziativa dei senatori Micolini ed altri

«Indennità di maternità per le lavoratrici autonome» (367), d'iniziativa dei senatori Ferraguti ed altri

«Indennità di maternità per le lavoratrici autonome» (633), d'iniziativa dei deputati Lobianco ed altri; Mancini Vincenzo ed altri; Montecchi ed altri; approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Indennità di maternità per le lavoratrici autonome» d'iniziativa dei senatori Micolini, Saporito, Carlotto, Citaristi, Ferrari-Aggradi, Mora, Vercesi, Coviello e Chimenti.

Sulla stessa materia sono iscritti all'ordine del giorno anche i seguenti disegni di legge: «Indennità di maternità per le lavoratrici

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)

autonome», d'iniziativa dei senatori Ferraguti, Tedesco Tatò, Salvato, Antoniazzi, Lama, Cascia, Consoli, Baiardi, Vecchi, Lops e Iannone e «Indennità di maternità per le lavoratrici autonome», d'iniziativa dei deputati Lobianco, Andreoni, Bruni, Campagnoli, Contu, Cristofori, Lattanzio, Pellizzari, Rabino, Ricciuti, Rinaldi, Tealdi, Urso, Zambon, Zarro e Zuech (86); Mancini Vincenzo, Anselmi, Cristofori, Antonucci, Battaglia Pietro, Binetti, Carrus, Cimmino, Gelpi, Gottardo, Loiero, Pisicchio, Righi, Rocchi, Sapienza e Tealdi (462); Montecchi, Lodi Faustini, Pallanti, Francese, Migliasso, Samà e Sanfilippo (1317), già approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati.

Data l'identità della materia, propongo che i tre disegni di legge siano discussi congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Prego il senatore Micolini di riferire alla Commissione sui disegni di legge.

MICOLINI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i disegni di legge al nostro esame intendono adeguare le prestazioni attualmente erogate in caso di maternità a favore delle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, artigiane e commercianti.

La tutela della maternità costituisce un diritto costituzionalmente garantito ai sensi dell'articolo 37 della Costituzione, sulla tutela delle donne lavoratrici. Tale norma impone, tra l'altro, di realizzare condizioni di lavoro che consentano alla donna lavoratrice l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurino alla madre ed al bambino una speciale e adeguata protezione.

Il precetto costituzionale ha dunque l'obiettivo di assicurare alla donna lavoratrice il diritto di non sacrificare il posto di lavoro per salvaguardare la propria libertà di dar vita ad una nuova famiglia o, viceversa, di non rinunciare a questo suo fondamentale diritto per evitare la disoccupazione.

Se si può affermare che questo obiettivo costituzionale è pressochè raggiunto per le lavoratrici subordinate, si deve constatare che altrettanto non si riscontra nell'ambito del lavoro autonomo.

Infatti il nostro ordinamento ed in particolare le leggi nn. 1204 del 1971 e 903 del 1977 hanno migliorato la copertura protettiva della disciplina per le lavoratrici subordinate, sia sul piano del rapporto di lavoro che su quello previdenziale, mentre lo stesso non è avvenuto per le lavoratrici autonome.

Certamente alcune previsioni di tale legislazione di garanzia, quale il divieto di licenziamento, mal si attagliano alle imprenditrici autonome inserite nelle imprese familiari: l'astensione obbligatoria dal lavoro per i due mesi antecedenti ed i tre mesi successivi al parto va, invece, considerata come uno dei diritti irrinunciabili della donna e del bambino, sotto l'aspetto della tutela della salute fisica e psichica, a prescindere dal settore lavorativo e dal contesto produttivo in cui si opera.

Non si può certo dire che la legislazione attuale consenta la realizzazione di tale diritto quando discrimina tra lavoratrici dipendenti ed autonome, o addirittura tra donne che lavorano nello stesso settore.

In agricoltura, infatti, si registra una disparità di trattamento all'interno del medesimo lavoro autonomo femminile: l'articolo 14 della citata legge n. 1204 del 30 dicembre 1971 per le lavoratrici mezzadre e colone consente di ricorrere alla sostituzione, nonchè riconosce loro il diritto ad una indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione di un salario per i due mesi precedenti ed i tre mesi successivi al parto. L'articolo 23 della stessa legge n. 1204 attribuisce, invece, alle coltivatrici dirette, artigiane e commercianti, un assegno *una tantum* detto «di natalità», pari a lire 50.000.

L'esigenza di porre rimedio a tale disparità di trattamento si pone non tanto e non solo avuto riguardo alla differenza economica del regime, quanto soprattutto allo strumento di tutela. Va, infatti, riaffermato il principio del riconoscimento della professionalità e del ruolo della donna all'interno dell'impresa autonoma, prevedendo un'indennità agganciata al ruolo lavorativo svolto e suscettibile di aggiornamento automatico.

Tra l'altro, successivamente alla citata legge n. 1204 diverse Regioni hanno provveduto, con propri provvedimenti e propri fondi, ad

integrare l'assegno «di natalità»; il panorama legislativo regionale si presenta oltremodo «variegato» e ne risulta un trattamento differenziato da regione a regione.

In proposito, soltanto le Regioni Lazio ed Abruzzo prevedono la corresponsione di un'indennità giornaliera per il periodo di astensione obbligatoria precedente e successivo al parto, mentre le altre Regioni prevedono la concessione di un assegno o contributo integrativo di natalità *una tantum*, che va da un milione di lire nel Friuli a 550.000 lire in Basilicata, a 200.000 lire in Campania, a 100.000 lire in Puglia, per fare alcuni esempi.

Evidentemente l'intervento del legislatore regionale è importante, anche perchè ha evidenziato il bisogno di colmare la carenza della normativa statuale, ma si tratta pur sempre di iniziative limitate, condizionate da esigenze di bilancio locali e che riguardano, in qualche caso, solo le lavoratrici agricole. Comunque, non è ammissibile che a seconda della sensibilità sociale, più o meno accentuata, si creino situazioni di maggiore o minor favore e non è pensabile che un medesimo evento venga considerato in maniera differente.

Per il complesso di tali considerazioni appare necessario approvare sollecitamente la presente iniziativa, al fine di pervenire ad un definitivo riordino ed adeguamento della legislazione, sulla base, però, della premessa fondamentale che il tema della tutela della maternità non è stato mai per noi correlato alla dinamica della politica demografica: resta per noi ferma la posizione culturale di partenza del riconoscimento del valore della maternità come problematica della società e quindi del valore sociale della maternità stessa.

In particolare, l'articolo 1 del disegno di legge n. 633 prevede l'erogazione di un'indennità giornaliera per le lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali.

Con l'articolo 2 si disciplinano le modalità di erogazione, prevedendone la corresponsione anche in caso di adozione o affidamento preadottivo per i tre mesi sucessivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia.

Gli articoli 3 e 4 definiscono i criteri per il calcolo dell'indennità: per le lavoratrici agricole è pari all'80 per cento della retribuzione minima giornaliera degli operai agricoli a tempo indeterminato, mentre per artigiane e commercianti è pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito per la qualifica di impiegato. In entrambi i casi si prevede la corresponsione per i due mesi antecedenti la data presunta e per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto.

L'articolo 5 prevede la corresponsione della prestazione per 30 giorni anche in caso di aborto spontaneo o terapeutico, verificatosi dopo i primi tre mesi di gravidanza.

Alla copertura degli oneri si provvede a totale carico della categorie, con un contributo annuo di lire 18.000 per unità attiva e l'articolo 17 prevede un meccanismo di adeguamento di tale contribuzione realizzato con l'emanazione di un decreto del Ministro del lavoro, di concerto con quello del Tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS.

In proposito, si evidenzia con rammarico che la Camera, in base ad un parere della Commissione bilancio, ha soppresso il contributo dello Stato che nella passata legislatura era stato valutato in 15 miliardi e che, in ogni caso, l'adeguamento della contribuzione capitaria deve essere rapportato all'effettiva esigenza delle singole gestioni ed agli effetti che il provvedimento avrà prodotto, così come sottolineato dall'ordine del giorno approvato dall'altro ramo del Parlamento.

L'articolo 8 prevede il trasferimento all'INPS dei fondi stanziati ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 1204 per l'erogazione dell'assegno «di natalità» alle lavoratrici autonome ed infine con l'articolo 9 vengono abrogate le disposizioni degli articoli da 23 a 27 della legge n. 1204, relative alla stessa materia.

Tenuto conto del largo consenso che già nella precedente legislatura iniziative come quella in esame avevano registrato in tutte le forze politiche e sociali, propongo una rapida approvazione del provvedimento, n. 633 nel testo trasmesso dalla Camera (nel quale si dovrebbero intendere assorbiti i disegni di legge nn. 116 e 367) in modo da corrispondere, sia pure senza alcun apporto finanziario da parte dello Stato, alle vive attese delle categorie interessate.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, do la parola al rappresentante del Governo.

FOTI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo si dichiara favorevole e raccomanda una sollecita approvazione del disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

ANGELONI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il movimento di emancipazione della donna in tutti questi anni è andato avanti; ciò è segno di un progresso generale non solo da assecondare ma da promuovere. In questo quadro la legge n. 1204 del 1971 certo mantiene tuttora aspetti positivi, ma evidenzia una lacuna nell'aver dimenticato che anche le lavoratrici autonome dell'agricoltura, del commercio e dell'artigianato sono lavoratrici a pieno titolo. L'onorevole Anselmi affermò alla Camera nell'ottobre 1985 di ritenere la legge n. 1204 (come attestato anche in sedi internazionali) una delle più avanzate in Europa, anche se allora si optò per una tutela limitata delle lavoratrici autonome pur di rendere compatibile l'affermazione di quel diritto con vincoli di ordine finanziario e, comunque, sancire legislativamente il principio.

Oggi, con il disegno di legge che stiamo per approvare, quel principio trova finalmente la sua piena attuazione. L'onorevole Tealdi, che è stato relatore alla Camera del disegno di legge al nostro esame, ha detto: «L'indennità di maternità alle lavoratrici autonome vuole essere un riconoscimento qualitativo e quantitativo del lavoro svolto dalle lavoratrici autonome nel loro mondo operativo». Infatti, tale indennità deve consentire anche alle lavoratrici autonome un congruo protrarsi della astensione dal lavoro nel periodo più delicato della gravidanza e del primo tempo di vita del bambino, onde evitare una pericolosa turbativa favorendo, invece, un sereno svolgimento dell'evento.

Si viene così a por fine alla disparità di trattamento tra lavoratrici dipendenti e autonome e si ripara ad una palese ingiustizia poichè, anche in base alla legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale, si sarebbe dovuto provvedere fin dal 1° gennaio 1980 a «riordinare l'intera materia delle prestazioni economiche per la maternità, malattia ed infortunio» come recita l'articolo 74, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Pertanto il Gruppo della Democrazia Cristiana voterà con convinzione a favore di questo provvedimento, perchè ritiene che si tratti di una buona legge per varie ragioni: perchè è una legge di grande valore sociale, certo perfettibile come tutte le leggi fatte dagli uomini; perchè i colleghi della Commissione lavoro della Camera, anche attraverso l'opera del comitato ristretto da essi istituito, hanno lavorato in profondità, con impegno e con forte sensibilità sociale; perchè è una legge che esalta la personalità della donna, la pari dignità, la nobiltà e l'efficacia del suo lavoro; perchè della donna esalta la maternità, anche se la stessa legge non si propone come fine lo sviluppo demografico, ma certo riconosce la nobiltà del valore dell'azione educatrice della donna che è insostituibile; perchè è una legge che opera in maniera inequivoca per la giustizia sociale nei confronti di donne alle quali tale giustizia riparatrice era dovuta da molto tempo.

Se ci mettessimo a disquisire certamente troveremmo lacune, inadeguatezze e forse ancora ingiustizie. Ma se è vero, come da più parti in sede di discussione alla Camera si è affermato, che già la legge n. 1204 del 1971 è una delle più avanzate quanto ad apertura sociale, non vi è dubbio che quella che stiamo esaminando (e, spero vivamente, approvando), essendo della precedente un opportuno e utile perfezionamento, a maggior ragione meriti almeno altrettanti titoli di nobiltà e di validità giuridico-sociali.

Queste sono le motivazioni che ci fanno esprimere il nostro voto favorevole.

ANTONIAZZI. Debbo dire subito che condivido i contenuti essenziali della relazione del senatore Micolini illustrativa, appunto, del valore del provvedimento e dei suoi contenuti. Il provvedimento al nostro esame accoglie senza dubbio una richiesta avanzata dal nostro Gruppo parlamentare e da altri Gruppi con la presentazione di disegni di legge di iniziativa parlamentare.

I contenuti del provvedimento sono abbastanza noti e sono stati ricordati dal relatore. Si assicura alle lavoratrici madri una indennità pari all'80 per cento dei minimi contrattuali in agricoltura e all'80 per cento dei salari minimi previsti per quanto riguarda gli artigiani e i commercianti. Si eliminano con questo provvedimento delle disparità oggi presenti per quanto riguarda il trattamento di maternità e, credo, senza esagerare, si esalta la funzione sociale della maternità.

Si tratta, quindi, di un provvedimento di grande importanza e proprio per questo oltre che per le ragioni ricordate dal relatore, che in parte ho voluto richiamare, esprimiamo il nostro voto favorevole.

ZANELLA. A nome del Gruppo socialista esprimo parere favorevole a questo disegno di legge. Non mi dilungo sulle motivazioni già ampiamente illustrate, mi preme cogliere solo un aspetto che pure è stato adeguatamente sottolineato: non si tratta di un incentivo alla maternità, ma della soluzione di un problema sociale esistente colmando alcune lacune. Altre ne rimangono e sono da risolvere, ma questo atto rimane un fatto importante a sostegno di alcune situazioni che obiettivamente meritavano attenzione con un adeguato provvedimento.

PERRICONE. Il relatore senatore Micolini ha sufficientemente evidenziato i contenuti del disegno di legge che sono altamente qualificanti e vanno a colmare una grave carenza. I senatori repubblicani esprimono pertanto parere favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Constatato che non sono ancora pervenuti i prescritti pareri della 1ª e della 5ª Commissione, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 11,55.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici
DOTT. ETTORE LAURENZANO